



# *Il Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

*DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL BONUS IDRICO AI SENSI DEL ART. 5, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 395 DEL 27/09/2021.*

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare, la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

**VISTO** il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300 ed in particolare gli artt. da 35 a 40, come da ultimo modificati dal decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE);

**VISTO** il D.P.C.M. sottoscritto il 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2020 n. 1-235, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua;

**VISTA** la legge del 31 dicembre 2009 n. 196 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” (in G.U. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L);

**VISTO**, in particolare, l’art. 1 commi 61 – 64 della citata legge n.178 del 30 dicembre 2020, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, un fondo denominato “Fondo per il risparmio di risorse idriche” con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al riconoscimento alle persone fisiche residenti in Italia di un *bonus* idrico, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 395 del 27/09/2021, attraverso il quale il MiTE ha definito le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del *bonus* idrico, registrato alla Corte dei Conti al foglio numero 2850;

**VISTO**, in particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b del sopracitato Decreto, che individua CONSAP S.p.A. quale soggetto attuatore di cui il MiTE si avvale per la gestione delle attività di liquidazione delle istanze di rimborso;

**VISTO** l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

**VISTO** in particolare l’art. 5 comma 6, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., secondo cui “*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i*

*servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

**CONSIDERATO** che l’art. 9, comma 1, del predetto decreto legislativo 50/2016 indica che “le disposizioni del codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;

**CONSIDERATO** che la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., è società in *house providing* del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che la CONSAP S.p.A. svolge numerose attività e funzioni di interesse pubblico di particolare complessità, rivolte ad assicurare la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da consumatori/utenza;

**CONSIDERATO** che CONSAP S.p.A. può ricevere direttamente in affidamento dalle Pubbliche Amministrazioni fondi e attività da gestire per conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività e che per lo svolgimento di tali servizi CONSAP S.p.A. non dà luogo a margini di profitto o al conseguimento di utili, e provvede unicamente al recupero delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti;

**VISTE** le note prot. n. 105151 del 30/09/2021 e prot. n. 110904 del 14/10/2021, con cui il MiTE ha richiesto a CONSAP S.p.A. l’offerta relativa alla progettazione dei servizi connessi alla gestione delle attività di liquidazione di cui al DM n. 395 del 27/09/2021;

**VISTO** la nota acquisita al prot. MATTM n. 126419 del 17/11/2021, attraverso la quale CONSAP S.p.A., in riscontro all’istanza del Ministero, ha trasmesso l’offerta tecnico-economica concernente il servizio di gestione delle attività di liquidazione ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera b del DM n. 395 del 27/09/2021 per un importo pari a € 131.625,80 IVA Inclusa (centotrentunomilaseicentoventicinque/80 euro);

**CONSIDERATO** che il suddetto importo, rientra nel limite massimo del 2% come disposto dall’art. 5 comma 3 del DM n. 395 del 27/09/2021;

**CONSIDERATO** che per la copertura finanziaria del predetto servizio di gestione delle attività di liquidazione il Ministero si avvale delle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche” PG 1, dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica per il corrente esercizio finanziario;

**CONSIDERATO** che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, da ultimo con le F.A.Q. pubblicate il 1 giugno 2021 sul portale istituzionale, che “non è soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici”;

**VISTA** la nota prot. 131538 del 25/11/2021 con la quale il dirigente della divisione V della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua ha comunicato la preventiva valutazione di congruità in merito all’offerta tecnico – economica presentata dalla CONSAP S.p.A.;

## **DETERMINA**

### **Articolo 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare il servizio per la gestione delle attività di liquidazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b) del DM n. 395 del 27/09/2021 a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, con sede legale in Via Yser n. 14, Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 04570621005.
3. Per l’esecuzione del servizio di cui al comma 2, è riconosciuto l’importo di € 131.625,80 IVA Inclusa (centotrentunomilaseicentoventicinque/80 euro) a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “*Fondo per il risparmio di risorse idriche*” PG 1, dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica per il corrente esercizio finanziario.

### **Articolo 2**

1. L’esecuzione del servizio ha durata dalla data di sottoscrizione dell’atto contrattuale fino al 30 settembre 2022, previa registrazione dello stesso da parte degli Organi di controllo e comunque fino al completamento della liquidazione delle richieste di “Bonus idrico” pervenute a tale data ed ammesse al rimborso all’esito dei controlli.

### **Articolo 3**

1. Di dare atto che Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili.

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili